

Contratto di Licenza

tra

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC), Viale delle Belle Arti 131 - 00197 Roma, P.IVA 17775861002, C.F. 97855290587, in persona dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini, in qualità di legale rappresentante, munita dei necessari poteri per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto, di seguito anche definita "**Licenziante**"

e

Fratelli Guzzini S.p.A., con sede legale in Contrada Mattonata n.60, Recanati (MC), Codice Fiscale e P. IVA 00082720434, in persona del Dott. Sergio Ferruccio Grasso, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto, di seguito anche definita "**Licenziataria**";

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea e Fratelli Guzzini S.p.A., di seguito, individualmente anche definiti come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**".

Premesso che:

- i) la Licenziante è un museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa tecnico-scientifica, finanziaria e contabile, avente finalità di promozione e di valorizzazione culturale ed è proprietaria di capolavori artistici riconosciuti a livello internazionale;
- ii) la Licenziataria è una società specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti ed accessori per la casa/tavola e "on the go" sul mercato italiano ed internazionale;
- iii) la Licenziataria è interessata ad ottenere dalla Licenziante una serie di immagini relative ad alcune opere d'arte di proprietà della Licenziante, come di seguito definite, al fine di poterle riprodurre sui prodotti commercializzati dalla Licenziataria, come di seguito definiti;
- iv) visto l'esito della manifestazione di interesse pubblico prot. n. 0000490-P del 11/02/2026
- v) le Parti sono addivenute alla formulazione del presente contratto di licenza ("**Contratto**"), il quale costituisce unica e reciprocamente vincolante manifestazione di volontà, e che sostituisce, con decorrenza dalla sua sottoscrizione, ogni eventuale previa intesa od accordo tra le Parti avente il medesimo oggetto.

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti

convengono quanto segue.

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati del presente Contratto formano parte integrale e sostanziale del medesimo.

2. Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Contratto, le espressioni qui di seguito elencate hanno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse, essendo peraltro precisato che ogni termine definito varrà sia al singolare sia al plurale:

- i) **“Data di Efficacia”** indica la data della sottoscrizione del presente Contratto da parte delle Parti;
- ii) **“Marchi”**: il **marchio del Licenziante** indica il marchio denominativo e figurativo di proprietà della GNAMC, come rappresentato nell’**Allegato I**; il **marchio del Licenziatario** indica il marchio di proprietà di Fratelli Guzzini, come rappresentato nell’**Allegato II**;
- iii) **“Materiale di Vendita”** indica qualsiasi materiale usato dalla Licenziataria per promuovere, vendere e identificare la provenienza dei Prodotti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cataloghi, i listini di vendita, le descrizioni nei canali online, le brochures e gli espositori dei Prodotti, le etichette, e ogni altra indicazione eventualmente richiesta dalla legge applicabile;
- iv) **“Opere”** indica le immagini raffiguranti le opere di proprietà della Licenziante rappresentate all’interno dell’**Allegato III**;
- v) **“Prodotti”** indica i prodotti venduti dalla Licenziataria sui quali verranno riprodotte le Opere in associazione con i Marchi, rappresentati nell’**Allegato IV**;
- vi) **“Royalty”** indica il corrispettivo per la concessione della licenza prevista nel presente Contratto ai sensi del successivo paragrafo 7.1.

3. Oggetto del Contratto

- 3.1 Ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto, la Licenziante concede alla Licenziataria, che accetta, il diritto di utilizzare le Opere, al fine di poterle raffigurare e riprodurre sui Prodotti venduti dalla medesima Licenziataria, nonché sul Materiale di Vendita e sui relativi imballaggi.
- 3.2 La licenza di utilizzo delle Opere indicate all’**Allegato III** viene concessa con diritto di esclusiva temporanea, per tutta la durata del presente Contratto, in favore della Licenziataria, senza limitazione territoriale, limitatamente agli articoli che costituiranno i Prodotti, ai sensi del citato Allegato.
- 3.3 La Licenziataria si obbliga a riprodurre le Opere nell’esatta rappresentazione indicata nell’**Allegato III**, che la Licenziataria si impegna a non modificare, alterare, variare in alcun modo, attraverso l’aggiunta o l’eliminazione di alcun segno grafico, cromatico o di alcuna parola. Resta espressamente inteso in capo alla Licenziante ogni più ampio diritto di supervisione, verifica, controllo qualità e tassativo veto, con riferimento alla realizzazione dei Prodotti in maniera conforme al presente Contratto e rispettosa delle Opere. È, segnatamente, tassativamente vietata ogni alterazione o variazione, diretta od indiretta, artistica o meccanica, salve quelle espressamente necessarie per l’utilizzo delle Opere nella rappresentazione concordata per i Prodotti in **Allegato IV**. Il divieto di modifica, alterazione o variazione delle Opere si intende esteso a qualsivoglia operazione meccanica e artistica, con qualsiasi mezzo impiegato, in relazione ai Prodotti ed all’eventuale materiale

promozionale o commerciale degli stessi, a qualsiasi titolo realizzato. Resta espressamente inteso tra le Parti ogni espresso diritto d'espressione di gradimento, da parte della Licenziante, con riferimento alla rappresentazione delle Opere per le finalità di cui al presente Contratto, con conseguente obbligo, per la Licenziataria, di adoperarsi per ogni eventuale variazione richiesta dalla Licenziante al riguardo. La presente clausola riveste carattere essenziale ai fini del presente Contratto.

- 3.4 La Licenziante concede alla Licenziataria, inoltre, l'utilizzo del proprio Marchio vincolato unicamente ai Prodotti concordati e rappresentati nell'**Allegato IV**.
- 3.5 A fronte di rispettivi ordini, la Licenziante avrà facoltà di acquistare Prodotti dalla Licenziataria al fine di rivenderli presso il proprio bookshop fisico e online, secondo prezzi e condizioni di vendita che verranno di volta in volta concordati tra le Parti. Resta inteso che le vendite effettuate dalla Licenziataria nei confronti della Licenziante non saranno soggette al calcolo e all'applicazione di alcuna royalty.

4. Diritti di proprietà intellettuale

- 4.1 La Licenziante garantisce di avere la piena titolarità delle Opere, nonché il diritto di sfruttare commercialmente le Opere anche mediante la conclusione di accordi di licenza, obbligandosi per l'effetto a manlevare la Licenziataria da qualsiasi pretesa di terzi ovvero azione posta in essere nei confronti della Licenziataria a tale riguardo.
- 4.2 La Licenziataria riconosce che tutti i diritti di sfruttamento economico della proprietà intellettuale relativi alle Opere appartengono esclusivamente alla Licenziante, anche dopo la cessazione del presente Contratto e che pertanto nessuna disposizione del presente Contratto potrà consentire alla Licenziataria di divenire titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale relativo alle Opere e/o da esse derivato, ad alcun titolo. Resta inteso ogni espresso riconoscimento della paternità morale delle Opere nei confronti dei rispettivi autori originari, con conseguente obbligo, per la Licenziataria, di indicarlo in appositi spazi del materiale oggetto di produzione e commercializzazione ai sensi del presente Contratto. È fatto tassativo divieto alla Licenziataria di proporre qualsivoglia istanza di deposito, registrazione e/o proposizione di tutela intellettuale, industriale e/o autoriale di qualsiasi genere, con riferimento ai Prodotti che ritraggono le Opere, ad alcun titolo ed in alcuna sede. La presente clausola riveste carattere essenziale ai fini del presente Contratto.
- 4.4 Il diritto della Licenziataria di usare le Opere cesserà con la risoluzione o lo scioglimento per qualsiasi causa, del presente Contratto, fermo restando il diritto della medesima Licenziataria di vendere i Prodotti in stock realizzati in conformità al presente Contratto per un termine pari a 3 anni dalla effettiva data di cessazione dello stesso per qualsiasi ragione.

5. Obblighi e adempimenti delle Parti

- 5.1 Ciascuna Parte agirà in maniera indipendente e, pur nell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Contratto, opererà in piena autonomia, con propria organizzazione a proprio rischio, come imprenditore autonomo, tanto nei confronti dell'altra Parte che dei terzi.
- 5.2 Ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti terzi ai fini dell'esecuzione del presente Contratto

senza la previa preventiva accettazione dell'altra Parte, restando inteso che ciascuna Parte rimarrà in ogni caso totalmente responsabile nei confronti dell'altra per la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte. Ciascuna Parte si impegna altresì a far rispettare dai terzi fornitori e/o coinvolti a qualsiasi titolo per la prestazione delle obbligazioni del presente Contratto e/o accessorie alle stesse, *mutatis mutandis*, le stesse obbligazioni che la medesima Parte ha assunto nei confronti dell'altra. La presente clausola riveste carattere essenziale ai fini del presente Contratto.

- 5.3 La Licenziataria assume l'esclusiva responsabilità, nonché tutti gli oneri, i costi e le spese relativi alla realizzazione, promozione e vendita dei Prodotti.
- 5.4 Il presente Contratto sarà eseguito da ciascuna Parte a mezzo di personale idoneo di provata e adeguata capacità. Ciascuna Parte sarà l'unica responsabile dei rapporti con il personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto e si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori, subfornitori ed altri terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle proprie prestazioni tutte le disposizioni di legge, i regolamenti, le norme e le discipline (inclusi i contratti e gli accordi collettivi applicabili) che abbiano in qualunque modo attinenza con l'esecuzione del presente Contratto, anche per quanto si riferisce ad assunzioni di mano d'opera, assicurazioni, previdenza, diritti dei lavoratori, trattamento retributivo, contributi obbligatori, inclusi i contributi retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, misure di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del presente Contratto (ivi incluse le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche), nonché eventuali necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. Resta altresì espressamente inteso ogni più ampio diritto e potere, da parte della Licenziante, di richiedere alla Licenziataria la cessazione di ogni rapporto con fornitori, subfornitori, dipendenti e/o collaboratori il cui operato non risulti conforme alle norme vigenti ed applicabili, come anche in occasione di violazioni, da parte degli stessi, di una o più prescrizioni indicate come rilevanti od essenziali ai fini del presente Contratto.

6. Approvazione e fabbricazione dei Prodotti

- 6.1 Nella fabbricazione dei Prodotti, la Licenziataria si impegna ad osservare i più alti e rigorosi standard qualitativi del settore e a garantire che tali Prodotti, siano essi realizzati direttamente dalla medesima che tramite terzi soggetti incaricati e/o subfornitori autorizzati, siano: a) conformi ai campioni di volta in volta predisposti dalla Licenziataria ed espressamente approvati dalla Licenziante; b) eseguiti a regola d'arte, in modo corretto e privi di difetti; c) realizzati in conformità alle norme di legge che regolamentano la fabbricazione e la commercializzazione dei medesimi Prodotti. Resta altresì espressamente inteso e riconosciuto in capo alla Licenziataria ogni obbligo al rispetto della paternità morale delle Opere ed al corretto e lecito uso delle stesse, secondo quanto disciplinato dalle vigenti leggi e dal presente Contratto, nella realizzazione dei Prodotti. La presente obbligazione riveste carattere essenziale, ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto.
- 6.2 Resta in ogni caso a carico della Licenziataria ogni responsabilità per eventuali vizi, difetti, non conformità e inidoneità delle materie prime e/o delle procedure di lavorazione utilizzate e dei Prodotti con esse realizzati, con ogni più ampia manleva nei confronti della Licenziante,

in ogni qualsivoglia sede.

- 6.3 Per le finalità del presente Contratto ed in relazione alle modalità di sua esecuzione tra le Parti è fatto tassativo divieto alla Licenziataria di utilizzare le Opere concesse in licenza tramite strumenti di Intelligenza Artificiale della Licenziataria e/o di titolarità di terze parti, a qualsiasi titolo, anche nelle fasi di realizzazione, studio o progettazione dei Prodotti e/o di materiali pubblicitari degli stessi. La presente obbligazione riveste carattere essenziale ed inderogabile, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

7. Corrispettivo e termini di pagamento

- 7.1 Quale corrispettivo per la concessione della licenza prevista nel presente Contratto, la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante le seguenti *Royalties*, da calcolarsi sul prezzo netto praticato dalla Licenziataria a fronte della vendita di ciascun Prodotto:
- (i) 10% (dieci percento) nei canali *retail*, *e-commerce* e regalistica aziendale in Italia;
 - (ii) 7% (sette percento) nei canali *retail*, *e-commerce* e regalistica aziendale al di fuori dell'Italia;
 - (iii) 5% (cinque percento) nel canale *loyalty*.
- 7.2 Ai fini esplicativi, per "prezzo netto praticato" s'intende il corrispettivo fatturato e/o in ogni caso addebitato all'acquirente dalla Licenziataria, per la vendita dei Prodotti, al netto di IVA, spese di spedizione, dazi, resi, sconti, omaggi, accrediti, ed ogni imposta applicabile.
- 7.3 La Licenziataria fornirà alla Licenziante entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre, un resoconto delle *Royalties* di spettanza della Licenziante, calcolate come dovute per il trimestre di riferimento, in cui indicherà l'ammontare dei ricavi relativi alla vendita dei Prodotti incassati nel trimestre di riferimento. Le Parti potranno concordare l'adozione di ogni più utile strumento tecnico per operare la rendicontazione in questione.
- 7.4 Le *Royalties* maturate ai sensi del presente articolo e rendicontate con gli strumenti di cui al precedente paragrafo 7.3 verranno corrisposte dalla Licenziataria alla Licenziante, a fronte di emissione di relativa fattura, a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m.
- 7.5 Le *Royalties* si intendono comprensive sia dell'utilizzo delle immagini delle Opere della Galleria raffigurate sui prodotti, sia dell'utilizzo dei Marchi concessi in licenza d'uso.

8. Durata del Contratto – Clausole risolutive espresse – Effetti della risoluzione

- 8.1 Il presente Contratto entrerà in vigore alla Data di Efficacia e avrà una durata pari a 3 (tre) anni. Il Contratto non è tacitamente rinnovabile.
- 8.2 I patti e gli impegni di cui agli articoli 4, 6.2, 10 e 12, conserveranno piena validità ed efficacia fra le Parti anche dopo la cessazione, per qualsiasi ragione determinata, del presente Contratto.
- 8.3 Resta espressamente inteso in capo alla Licenziante ogni diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in caso di violazione, da parte della Licenziataria, delle clausole 3.3, 3.4, 4.2, 6.1, 6.2, 7.3, espressamente indicate come essenziali ai fini della corretta esecuzione dello stesso.

- 8.4 Resta espressamente inteso tra le Parti che, qualora il presente Contratto sia per qualsivoglia motivazione risolto prima della sua ordinaria data di cessazione, le Parti si impegnano ad addivenire alla tempestiva rendicontazione delle partite economiche esistenti sino alla data di effettiva risoluzione dello stesso; rimane, in ogni caso, fermo ed impregiudicato ogni diritto delle Parti in ordine al risarcimento, da azionare nelle competenti sedi, di eventuali danni subiti in conseguenza della intervenuta risoluzione del Contratto.

9. Divieto di Sublicenza o cessione del Contratto

Le Parti convengono espressamente che la Licenziataria non ha il diritto di concedere a terzi alcuna sublicenza relativa alle Opere, ed è altresì espressamente vietata la cessione del presente Contratto a terzi, in difetto di previa autorizzazione scritta della Licenziante. La presente clausola riveste carattere essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto.

10. Riservatezza – Tutela dei dati personali

- 10.1 Ciascuna Parte dovrà mantenere riservate, salvaguardare e non divulgare a terzi tutte le informazioni che vengono rivelate o rese disponibili dall'altra Parte con riferimento alla negoziazione, ai contenuti ed all'esecuzione del presente Contratto (di seguito "**Informazioni Riservate**"), a meno che non sia espressamente autorizzata dalla legge o dalle competenti Autorità a farlo. Ciascuna Parte si impegna altresì a non utilizzare consapevolmente le Informazioni Riservate ottenute dall'altra Parte, o a permetterne l'utilizzo, a svantaggio dell'altra Parte o a vantaggio di sé stessa o di terzi, in qualsivoglia sede. La presente clausola rimarrà valida anche successivamente alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto.
- 10.2 Al termine del presente Contratto, su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte dovrà prontamente restituire tutti i materiali e documenti facenti parte delle Informazioni Riservate, in formato elettronico e cartaceo e/o provvedere alla distruzione dei materiali e documenti in questione, senza trattenerne copia, e con ogni dichiarazione e certificazione di adempimento in proposito, nelle forme di legge.
- 10.3 Le Parti convengono che qualora l'esecuzione del presente Contratto comporti il trattamento di dati personali a qualsiasi titolo, esso sarà svolto in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali introdotte dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o "**GDPR**"), di cui si impegnano a rispettare le prescrizioni di rispettiva competenza. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte tratterà i dati personali degli interessati dell'altra Parte che si renda necessario sottoporre a trattamento per l'esecuzione del presente Contratto in ossequio al GDPR ed alla propria informativa sul trattamento, fornita e/o resa disponibile alla data di sottoscrizione del Contratto medesimo.

11. Elezione di domicilio, comunicazioni

- 11.1 Agli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso la propria sede come indicata all'intestazione del presente Contratto. Eventuali modifiche del suddetto domicilio

dovranno essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dalla ricezione della relativa comunicazione.

- 11.2 Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto sono inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

(i) Per la Licenziante:

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
Viale delle Belle Arti 131 - 00197 Roma
PEC: gan-amc@pec.cultura.gov.it

(ii) Per la Licenziataria:

Fratelli Guzzini S.p.A.
Contrada Mattonata n.60, Recanati (MC)
PEC: direzione@pec.fratelliguzzini.com

o al diverso indirizzo che ciascuna Parte avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni. Resta espressamente inteso che l'indirizzo eletto da ciascuna Parte farà fede sino alla data di comunicazione di nuovo recapito.

12. Legge applicabile e risoluzione delle controversie – bonario componimento stragiudiziale

Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per eventuali controversie, di qualsivoglia natura e specie, le Parti espressamente convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro ed in ogni caso sempre previo esperimento di ogni più ampio tentativo di bonario componimento delle incipienti vertenze, ivi espressamente incluso il ricorso alla negoziazione assistita da avvocati.

13. Clausole finali

- 13.1 Qualora una qualsivoglia disposizione del presente Contratto dovesse essere ritenuta inefficace in quanto in contrasto con norme di legge, anche sopravvenute, le Parti provvederanno a modificare il Contratto così da assicurarne piena conformità normativa. L'invalidità di una disposizione contrattuale non comprometterà, in ogni caso, la validità delle residue clausole, che rimarranno pertanto valide ed in vigore.
- 13.2 Il presente Contratto annulla, risolve e sostituisce completamente ogni precedente negoziazione, accordo, scrittura od impegno tra le Parti in relazione al medesimo oggetto.
- 13.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere pattuita per iscritto tra le Parti.
- 13.4 Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà ad essa riservate dal presente Contratto non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà, né potrà in qualsivoglia modo compromettere la validità del presente Contratto. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti dal presente Contratto.

13.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente Contratto è stata da esse specificamente negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità, senza utilizzo di moduli o formulari; per tale ragione, il Contratto non è soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1341, 1342 e ss. cod. civ.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

La Direttrice Generale

Arch. Renata Cristina Mazzantini

Per Fratelli Guzzini S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Sergio Ferruccio Grasso

Elenco Allegati:

Allegato I: Marchio Licenziante

Allegato II: Marchio Licenziatario

Allegato III: Opere

Allegato IV: Prodotti